

# Rödl & Partner

## CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E MISURE DI RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: LE NOVITÀ DEL DECRETO RILANCIO

RÖDL & PARTNER

27 MAGGIO 2020

Avv Giuliana Durand

# AGENDA

1 Contributi a fondo perduto

2 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni


Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

4 Il sistema di garanzia offerto da SACE alle assicurazioni

5 Il Patrimonio Destinato «rilancio» costituito da CDP s.p.a.

6 Coordinamento tra le varie misure e loro cumulabilità

Il cosiddetto “**Decreto Rilancio**” (n. 34 del 20 maggio 2020) oltre rifinanziare molte delle misure previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, introduce nuovi interventi per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia Covid-19.



# 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L'articolo 25 del Decreto prevede contributi a **fondo perduto** a favore dei

TITOLARI DI PARTITA IVA CHE ESERCITINO ATTIVITA':

- di impresa;
- di lavoro autonomo;
- di reddito agrario.

**Purché** nell'anno solare 2019 **non** abbiano registrato ricavi dalla cessione di servizi o beni e ricevuto compensi **superiori** ai 5 milioni di euro.

**Inoltre** devono aver conseguito nell'aprile 2020 fatturato o corrispettivi **inferiori ai 2/3** dell'ammontare di fatturato o corrispettivi conseguiti nell'aprile **2019**.

Tuttavia, sono esonerati dal rispetto di tale condizione coloro che hanno **iniziato l'attività** a partire dal 1° gennaio 2019 nonché i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il **domicilio fiscale o la sede operativa** nel territorio di comuni colpiti dal predetto evento i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (*comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato l'assunzione di delibere dello stato di emergenza*).

# 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Sono tuttavia **esclusi** dalla ricezione del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dei contributi;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria e assimilati;
- contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del Decreto Cura Italia (rispettivamente, professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.; lavoratori dello spettacolo; reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19);
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d. lgs. 509/1994 e 103/1996.

# 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo a **fondo perduto** viene **calcolato** sulla base della differenza del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, e corrisponde al:

- 20% di tale differenza di fatturato se i ricavi o compensi del 2019 **non** superano € 400.000;
- 15% se i ricavi o compensi del 2019 sono **compresi** fra €400.000 e €1 milione;
- 10% se i ricavi o compensi del 2019 sono **compresi** fra €1 milione e €5 milioni.

Il contributo minimo previsto **non** potrà essere **inferiore** ad €1.000 per le persone fisiche e €2.000 per i soggetti diversi.

Il contributo non concorre inoltre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

# 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il **procedimento** per la richiesta del contributo:

L'Agenzia delle Entrate emetterà un apposito provvedimento volto all'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L'istanza dovrà essere presentata, anche tramite intermediari abilitati delegati dal beneficiario al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo del contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Sono previste infine delle sanzioni penali e amministrative nel caso, a seguito di successivo controllo, fosse accertata dall'Agenzia delle Entrate la mancanza dei requisiti e delle condizioni per l'erogazione dei contributi attestati mediante autocertificazione (es. regolarità antimafia).

## 2. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Il Decreto Rilancio, all'articolo 26, prevede la possibilità per società di capitali e cooperative:

- con ricavi **compresi tra €10 milioni e €50 milioni** nell'anno 2019;
- un numero di dipendenti **inferiore a 250**;
- che abbiano deliberato ed eseguito (tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2020)  **aumenti di capitale di almeno €250.000**

di procedere alla **emissione** (anche in deroga al limite previsto dal codice civile, *ex art. 2412 c.c.*, della somma complessiva del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato) **di strumenti finanziari** con durata di 6 anni, rimborsabili anche anticipatamente trascorsi 3 anni, e pagamento degli interessi - da calcolarsi annualmente - in un'unica soluzione alla data del rimborso, che potranno essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 da un fondo costituito *ad hoc* e gestito da Invitalia (il "**Fondo Patrimonio PMI**"). Tali strumenti finanziari possono essere esclusivamente **obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione**.

Le caratteristiche, condizioni e modalità della misura e degli scopi finanziari a cui è destinato il provvedimento sono da definire con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale misura si aggiunge alle agevolazioni fiscali previste a favore dei soci e delle società in caso di aumenti di capitale, anche di importo inferiore a €250.000.

## 2. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Tali **strumenti finanziari** possono essere emessi, per un valore che non supera il minore tra:

- il **12,5%** dell'ammontare dei ricavi del 2019;
- **tre volte** il valore dell'aumento di capitale sociale.

Qualora la società emittente sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (tra cui la garanzia SACE e la garanzia del Fondo per le PMI, di cui al Decreto Liquidità e precedentemente dal Decreto Cura Italia), oppure di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati, la somma degli importi garantiti e dei prestiti agevolati nonché degli strumenti finanziari sottoscritti **non può superare** il maggiore tra:

- il **25%** dell'ammontare dei ricavi del 2019;
- il **doppio** dei costi di personale del 2019;
- il **fabbisogno di liquidità** della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura (come risultante da autocertificazione del legale rappresentante).

## 2. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Ulteriori requisiti richiesti rispetto alla società emittente gli **strumenti finanziari**:

- al 31 dicembre 2019 la società non rientrava nella categoria di “**impresa in difficoltà**” ai sensi della normativa europea;
- la società si trova in situazione di **regolarità** contributiva e fiscale;
- la società è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- la società non rientra tra quelle che hanno **ricevuto** e, successivamente, **non rimborsato** o **depositato** in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- la società **non** è un intermediario finanziario, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Inoltre la società emittente assume **l'impegno** di:

- non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza sottoposta ad Invitalia di emissione degli strumenti finanziari, e fino all'integrale rimborso degli stessi, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti soci;
- destinare il finanziamento derivante dalla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- Fornire al Gestore del Fondo un rendiconto periodico secondo le modalità e con le tempistiche da esso indicate.

## 2. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

### Il procedimento:

L'istanza è trasmessa al Gestore del Fondo di garanzia secondo un modello uniforme, che sarà da questo ultimo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore procede alla sottoscrizione di titoli, **secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle istanze.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito chirografario con l'unica eccezione di quelli previsti dall'articolo 2467 c.c. (finanziamenti soci).

### 3. FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' DI IMPRESA

Il Decreto Rilancio, all'articolo 43, prevede l'istituzione di un fondo al fine di tutelare:

- imprese titolari di **marchi storici** di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del d. lgs. 2005, n. 30;
- società di capitali che abbiano **almeno 250 dipendenti**.

che versano in uno **stato di difficoltà** economico-finanziaria, secondo i criteri e le specifiche che saranno definite da un decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Il **fondo** viene istituito per:

- effettuare **interventi nel capitale** di rischio di imprese in difficoltà,
- garantirne il **salvataggio** e la **ristrutturazione**, anche attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

### 3. FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' DI IMPRESA

Il Fondo opera attraverso **interventi nel capitale di rischio** delle società:

- effettuati a **condizioni di mercato**, e
- nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 (riguardo gli orientamenti sugli **aiuti di Stato**).

A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato UE, gli Stati membri devono notificare le misure per il finanziamento del rischio che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (in particolare se non soddisfano il test dell'operatore in un'economia di mercato; i.e. investimenti effettuati dallo Stato a parità di condizioni tra investitori pubblici e privati), che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento «*de minimis*» e che non soddisfano tutte le condizioni in materia di finanziamento del rischio stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione applica alcuni principi definiti nella richiamata Comunicazione 19/04 per valutare la compatibilità degli aiuti al finanziamento del rischio con il mercato interno. Tali principi sono essenzialmente: (i) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune; (ii) necessità dell'intervento statale; (iii) adeguatezza della misura di aiuto; (iv) effetto incentivante; (v) proporzionalità dell'aiuto; (vi) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri; (vii) trasparenza dell'aiuto. Nel quadro della misura per il finanziamento del rischio gli Stati membri possono utilizzare tutta una gamma di strumenti finanziari: strumenti di investimento in equity e quasi-equity, strumenti di prestito o garanzie non a condizioni di parità di trattamento

### 3. FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' DI IMPRESA

#### **Condizioni** per accedere al fondo:

Le imprese devono comunicare al Ministero per lo sviluppo economico le informazioni relative a:

- le azioni che intendono porre in essere per **ridurre** gli impatti occupazionali (incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo);
- l'esistenza di eventuali **potenziali acquirenti** ovvero le azioni che la società intende porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- le opportunità per i **dipendenti** di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Il Decreto che verrà emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico fisserà criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, dando **priorità** alle domande che impattano maggiormente sui profili **occupazionali** e sullo **sviluppo del sistema produttivo**.

## 4. IL SISTEMA DI GARANZIA OFFERTO DA SACE ALLE ASSICURAZIONI

L'articolo 35 del Decreto Rilancio prevede:

per le **imprese di assicurazione** di crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito:

- di potere godere di una **garanzia concessa** da SACE S.p.A. sui crediti commerciali pari al **90%** degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali assicurati, che siano maturati dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2020;
- con la finalità di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili.

È necessario però che tali imprese **abbiano aderito** mediante apposita convenzione approvata con decreto che verrà emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

## 4. IL SISTEMA DI GARANZIA OFFERTO DA SACE ALLE ASSICURAZIONI

### Limiti della garanzia SACE:

- le coperture finanziarie per la emissione delle garanzie da parte di SACE sono nel limite massimo di **€ 2 miliardi**;
- L'efficacia della misura è subordinata all'approvazione della Commissione Europea, che dovrà verificarne la conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato.

Il Ministero dell'economia e finanze, con decreto da emanarsi, definirà tutte le ulteriori modalità attuative e operative, determinerà gli indirizzi sulla gestione e stabilirà eventuali elementi e requisiti integrativi.

## 5. IL PATRIMONIO DESTINATO «RILANCIO» COSTITUITO DA CDP S.P.A.

L'art. 27 del Decreto Rilancio prevede l'istituzione di un **Patrimonio Destinato** in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che potrà essere utilizzato per:

- le società per azioni, comprese quelle quotate in mercati regolamentati e società costituite in forma di cooperativa;
- interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Tale patrimonio, di 12 anni di durata, sarà costituito dall'apporto di beni e rapporti giuridici attivi e passivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il **sostegno** e il **rilancio** del sistema economico produttivo italiano, alle condizioni che dovranno essere compatibili con il quadro normativo della UE sugli aiuti di Stato (in particolare nell'ambito delle Modifiche del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato contenute nella Comunicazione della Commissione Europea del 9-13 maggio 2020), ovvero a condizioni di mercato.

Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di **ultima istanza** dello Stato.

Le operazioni di impiego ed investimento effettuate dal Patrimonio Destinato:

- **non attivano** clausole contrattuali o statutarie di cambio di controllo;
- **non sono soggette** a revocatoria fallimentare;
- sono **esenti** da qualsiasi tipo di imposta.

## 5. IL PATRIMONIO DESTINATO «RILANCIO» COSTITUITO DA CDP S.P.A.

**Condizioni** per ottenere l'apporto del Patrimonio Destinato:

- le società oggetto di intervento devono avere un fatturato annuo **superiore a €50 milioni** (si tratta quindi di una misura destinata alle grandi imprese);
- i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Come **opera** il Patrimonio Destinato:

opera secondo un regolamento adottato da CDP S.p.A. e approvato dal Ministero dell'economia e finanze. In via preferenziale effettuerà interventi mediante la **sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili**, la partecipazione ad **umenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario** (per operazioni strategiche) Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato è consentita, anche in **deroga ai limiti** di cui all'art. 2412 c.c., l'emissione di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito. Il Patrimonio Destinato potrà operare anche mediante raccolta del **risparmio tra il pubblico**, in deroga al divieto di cui all'art. 11 del D. Lgs 385/1993 (TUB).

Previo decreto del MEF, i titoli emessi dal Patrimonio Destinato potranno godere della **garanzia dello Stato**.

## 5. IL PATRIMONIO DESTINATO «RILANCIO» COSTITUITO DA CDP S.P.A.

### Preclusioni:

Sono precluse dall'intervento del Patrimonio Destinato tutte le società per azioni operanti nel settore:

- bancario;
- assicurativo;
- finanziario.

### Procedura per richiedere l'intervento del Patrimonio Destinato:

Da quanto pubblicato ad oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli interventi saranno preferibilmente effettuati secondo modalità **standardizzate**, tramite sottoscrizione di prestiti obbligazionari **convertibili** o **subordinati**. La sottoscrizione di capitale richiederà invece un'istruttoria specifica, inoltre non porterà all'acquisizione di partecipazioni di controllo, e vedrà di norma la presenza di co-investitori.

Nella valutazione degli interventi si tiene in conto, tra l'altro, dell'incidenza dell'impresa con riferimento allo **sviluppo tecnologico**, alle infrastrutture **critiche** e **strategiche**, alle filiere produttive **strategiche**, alla **sostenibilità** ambientale, ai **livelli occupazionali** e al **mercato del lavoro**.

## 6. COORDINAMENTO TRA LE VARIE MISURE E LORO CUMULABILITA'

Le misure proposte sono **complementari** agli interventi previsti dal Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità relativi:

- alla moratoria dei finanziamenti e
- al sistema di garanzie pubbliche a prima richiesta emesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE.

In particolare, la misura relativa ai contributi a fondo perduto, rientrante nel punto 3.1 (i.e. “*Aiuti di importo limitato*”) del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” adottato il 10 marzo 2020 dalla Commissione Europea e modificato in data 3 aprile e 8 maggio, è **cumulabile**:

- con le misure previste dal punto 3.2 (“*Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti*”) e dal punto 3.3 (“*Tassi agevolati*”) dello stesso Quadro temporaneo;
- con gli aiuti che ricadono nel campo di applicazione del regolamento *de minimis* della Commissione Europea.

Occorre tuttavia tenere presente che le misure rientranti nell’ambito degli *Aiuti di importo limitato* (tra le quali, oltre ai contributi a fondo perduto, rientrano anche, a titolo esemplificativo, i contributi relativi alla gratuità delle garanzie concesse sui finanziamenti dal Fondo per le PMI, oltre che le misure fiscali relative ai crediti di imposta riconosciuti per la ricapitalizzazione di società [art. 26 del Decreto Rilancio], alla esenzione dai pagamenti IRAP di cui all’art. 24, ai crediti di imposta per i canoni di locazione di cui all’art. 28) sono usufruibili da ciascun beneficiario sino ad un valore massimo di euro 800.000.

Per quanto riguarda invece gli *Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti* e gli *Aiuti sotto forma di “tassi agevolati”*, tali misure sono usufruibili dal soggetto agevolato fino all’importo massimo tra: (i) il **25%** dell’ammontare dei ricavi del 2019; (ii) il **doppio** dei costi di personale del 2019; (iii) il **fabbisogno di liquidità** della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura. Entro tali limiti vanno computati anche gli strumenti finanziari emessi dal Fondo Patrimonio PMI di cui alla slide 8.



GIULIANA DURAND

Associate Partner  
Avvocato

T +39-02-6328841  
[giuliana.durand@roedl.it](mailto:giuliana.durand@roedl.it)

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori  
Legali e Consulenti del Lavoro

Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified  
Public Accountants and Labour Consultancy

Rechtsanwälte, Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

## MILANO

Rödl & Partner  
Largo Donegani 2  
I-20121 Milano

T +39-02-6328841  
Fax +39-02-63288420  
info@roedl.it

## PADOVA

Rödl & Partner  
Via F. Rismondo, 2/E  
35131 Padova

T +39-049-804 6911  
Fax +39-049-8046920  
padova@roedl.it

## ROMA

Rödl & Partner  
P.zza S.Anastasia, 7  
00186 Roma

T +39-06-96701270  
Fax +39-06-3223394  
roma@roedl.it

## BOLZANO

Rödl & Partner  
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8  
39100 Bolzano

T +39-0471-1943200  
Fax +39-0471-1943220  
bolzano@roedl.it